



INTRODUZIONE

A seguito del continuo evolversi dell'emergenza sanitaria in corso, determinata dall'epidemia del virus Covid-19, si formalizza il presente documento, che costituisce aggiornamento e parte integrante del documento di valutazione dei rischi della scuola, allo scopo di recepire ed aggiornare le necessarie contromisure per la salute dei lavoratori e dei fruitori del servizio.

OGGETTO

Oggetto del presente documento sono le contromisure per la salute, da attuare nelle scuole per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19.

SCOPO

Scopo del presente documento è quello di dare evidenza oggettiva dell'attuazione delle disposizioni emesse dalle autorità competenti (Consiglio dei ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Governatore della Regione, Prefetto, Sindaco, ecc.), per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 all'interno dei luoghi di lavoro scolastici.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento si sviluppa sulla base dei punti previsti dal "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 per l'Anno scolastico 2021/2022" emesso dal Ministero dell'Istruzione il 14.08.2021, con riferimento anche al Decreto Legge n°111 del 06.08.2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" e al Decreto Ministeriale n° 275 del 06.08.2021 di adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (Piano scuola 2021-2022)".

Aggiorna inoltre il Protocollo adottato nel corso del precedente anno scolastico.

EMISSIONE

Il presente documento viene emesso dal Dirigente Scolastico, su proposta dell'RSPP, sentito il Medico competente e l'RLS (o in assenza le rappresentanze sindacali).

PREMESSA

Si riepilogano di seguito alcuni concetti, quale premessa a quanto viene argomentato nei paragrafi successivi:

- a scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;
- il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
- il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto agli alunni/studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;
- per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in particolare quelli di "contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", di "osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro [...] ai fini della protezione collettiva ed individuale" e di "segnalare immediatamente al datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza".



0. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La scuola dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente.

Il Dirigente scolastico per prevenire la diffusione del Virus, informa attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli alunni/studenti e alle famiglie, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.

E' prevista la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico.

La scuola integra ed aggiorna il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza.

Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno della scuola.

Il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid-19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile.

Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente.

Il Dirigente scolastico informa chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. In particolare, le informazioni riguardano quanto descritto al successivo paragrafo 1.

1. MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

La scuola organizza e regola le modalità di ingresso e uscita del personale e degli alunni/studenti, di ogni plesso, in modo da evitare assembramenti, attraverso:

- L'esposizione di segnaletica (distanziamento, uso mascherina, uso gel sanificante, ecc.) come da procedura 13a.
- Lo scaglionamento degli orari di ingresso e uscita delle diverse classi secondo orario scolastico.
- L'utilizzo di punti di accesso diversificati.

È vietato l'ingresso e la permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo, stabilite dalle autorità sanitarie competenti:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.



Per l'eventuale ingresso di personale e di alunni/studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preventivamente presentata la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

L'accesso di altri visitatori (genitori, fornitori, ecc.) è ridotto ai casi di inderogabile necessità, prediligendo in via ordinaria il ricorso alle comunicazioni a distanza.

Tali accessi vengono disciplinati secondo i seguenti principi:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura, dove possibile
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento, solo nei casi di necessità, da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Green Pass

Con riferimento al D.L. n°111 del 06.08.2021 e s.m.i. è stabilito che dal 1 settembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 o Green Pass (GP).

Con riferimento al D.L. n°122 del 10.09.2021 e s.m.i. è stabilito che dal 11 settembre 2021 l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 o Green Pass (GP) è esteso a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, fatta eccezione per bambini, alunni e studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, che devono essere muniti di certificazione di esenzione alla vaccinazione anti- COVID-19 rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

Per quanto riguarda le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e le relative conseguenze sul rapporto di lavoro si rinvia direttamente a quanto disposto dal D.L. n°111 del 06.08.2021, dal D.L. n°122 del 10.09.2021 e s.m.i.

Il dirigente scolastico, anche per mezzo del referente Covid o altri soggetti opportunamente incaricati (es. collaboratori scolastici di plesso), verifica le certificazioni verdi Covid-19 (GP) o in alternativa le certificazioni di esenzione vaccinale, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.

2. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

Viene assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

I dettagli organizzativi, gli incarichi, le registrazioni dei controlli, i punti di intervento (gli ambienti di lavoro e le aule, le palestre, le aree comuni, le aree ristoro e mensa, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, materiale didattico e ludico, le superfici comuni ad alta frequenza di contatto, ecc.) sono specificatamente descritti nella procedura "Allegato 13b".



In particolare, il personale scolastico addetto è incaricato di:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n°12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n°19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n°12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giochi, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni/studenti.

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS n°12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19.

Con riferimento al “Piano scuola 2021-2022”, nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni (o più) da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

3. IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’uso della mascherina e l’igiene delle mani, tramite lavaggio con acqua e sapone o applicazione di gel sanificante, sono obbligatori per chiunque entri e permanga negli ambienti scolastici.

Tutti i dispositivi di protezione individuale, non più utilizzabili, vengono raccolti in appositi contenitori, dotati di coperchio e sacchetto in nylon, contrassegnati con specifico cartello (mascherine-guanti). Lo smaltimento avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente (secco non riciclabile).

Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

La C.M. n°1237 del 13.08.2021 precisa che nella scuola dell’infanzia anche i bambini che hanno compiuto 6 anni sono esonerati dall’uso della mascherina, risulta invece necessario per tutti gli alunni della primaria, anche per quelli che devono ancora compiere i 6 anni.

Mascherine monouso trasparenti

È prevista da parte del Ministero dell’istruzione la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.



Personale della mensa

E' richiesto l'uso della mascherina da parte degli operatori del servizio mensa

Personale della scuola

Per il personale scolastico, a fronte del protocollo e del documento di valutazione dei rischi, è prevista la seguente dotazione di dispositivi di protezione individuale, volti alla protezione dal rischio di contagio dal virus Sars-Cov2:

- Mascherine chirurgiche per tutto il personale.
- Mascherine FFP2 (senza valvola) marcate CE come DPI per il personale:
 - addetto alle pulizie (attività di spolvero, e uso prodotti chimici);
 - addetto al servizio di primo soccorso che assiste persone sintomatiche;
 - preposto alle attività scolastiche e didattiche, dove sono presenti allievi esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (rif. Legge n°133 del 24/09/2021).
- Guanti monouso (per attività di contatto con oggetti potenzialmente contaminati, addetti al primo soccorso, insegnanti scuola infanzia, collaboratori scolastici, insegnanti di sostegno, ecc).
- Schermi facciali da usare secondo necessità (es. insegnanti scuola infanzia, personale a contatto con il pubblico, addetti al primo soccorso, collaboratori scolastici in attività particolari di sanificazione, personale addetto all'assistenza disabili, ecc.).
- Camici monouso per collaboratori scolastici in attività particolari di sanificazione e/o addetti al servizio di primo soccorso.
- Schermi fissi da scrivania per l'accoglienza del pubblico o altre postazioni di lavoro ravvicinate (uffici di segreteria)

Rimangono confermati tutti gli altri DPI, che non sono richiesti per la protezione dal rischio di contagio da virus Sars-Cov2, ma per la protezione da altri rischi presenti nel luogo di lavoro (es. scarpe antinfortunistiche, occhiali di sicurezza, ecc.).

In particolare, è raccomandato di verificare sulle schede di sicurezza dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, quali DPI sono richiesti per l'uso in sicurezza.

Per il personale impegnato con alunni/studenti con disabilità, è indicato l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

4. DISTANZIAMENTO

Si conferma il distanziamento fisico quale misura prioritaria per ridurre il rischio di trasmissione del virus. Esso viene implementato con il massimo impegno in ogni situazione.

È stabilito pertanto il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

Deroghe al rispetto del distanziamento minimo di 1 metro non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso della mascherina chirurgica (Rif. piano scuola 2021-2022).

Facendo riferimento al "piano scuola 2021-2022" si precisa che deve essere assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale (di almeno un metro) durante le fasi di consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione.



5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONVITTUALE, SEMICONVITTUALE, DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Relativamente alle attività presso i Convitti e per le attività PCTO, si confermano le misure già previste dal “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano.

Attività conviviale, semiconviviale

Non applicabile

Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

Non applicabile

Percorsi di istruzione degli adulti

Il Ministero, ove necessario definirà particolari misure, in linea con la normativa vigente, al fine di garantire una regolare frequenza degli studenti con età maggiore dei 18 anni.

6. GESTIONE DI SPAZI COMUNI

La gestione degli spazi comuni avviene in conformità ai principi generali di ventilazione dei locali, permanenza per tempi strettamente necessari e limitati, contingentazione degli accessi e distanziamento fisico.

Aule didattiche

L'utilizzo delle aule didattiche avviene garantendo il massimo distanziamento possibile tra i banchi, sfruttando al massimo lo spazio disponibile.

Deroghe al rispetto del distanziamento minimo di 1 metro non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso della mascherina chirurgica (Rif. Piano scuola 2021-2022).

Laddove possibile si osserva una distanza di 2 metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e alunni/studenti.

Viene esposta segnaletica per specificare le prescrizioni (es. cartello capienza aule, segnaletica posizione banchi sul pavimento, ecc.).

Qualora la conformazione delle aule, in rapporto al numero degli studenti non consentisse il mantenimento di adeguato distanziamento, il dirigente scolastico, nei limiti previsti nei programmi didattici ministeriali, può valutare l'opportunità di rimodulare le attività didattiche, eventualmente riconfigurando i gruppi-classe, rimodulando l'orario scolastico, ecc., su delibera degli organi collegiali competenti (Rif. Piano scuola 2021/2022).

Aula insegnanti

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (es. aule insegnanti) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale, che vengono opportunamente comunicate tramite l'esposizione di segnaletica.



Mensa

L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è previsto nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (requisito necessario in considerazione dell'impossibilità di usare la mascherina durante il pasto – Rif. Piano Scuola 2021-2022).

Ove necessario è prevista l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.

L'ingresso e l'uscita vengono organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti.

Sono predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).

Viene esposta segnaletica per specificare le prescrizioni.

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

Aree distributori automatici - Bar

Anche le modalità di utilizzo delle aree di distribuzione di bevande e snack sono regolamentate tramite l'esposizione di segnaletica, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico. Tale regolamentazione può essere riportata anche nel Regolamento di Istituto.

Eventuali bar interni vengono opportunamente regolamentati a cura del gestore.

Palestre e spogliatoi

Con riferimento al "piano scuola 2021-2022" e al D.L. n°111 del 06.08.2021:

Le attività didattiche di educazione fisica/ scienze motorie e sportive sono da prediligere all'aperto, quando le condizioni ambientali lo consentono; per le attività all'esterno, il CTS non prevede l'uso delle mascherine in zona bianca, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.

In palestra, viene garantita adeguata areazione dei locali e durante lo svolgimento dell'attività fisica, è possibile derogare all'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie solo garantendo il distanziamento interpersonale di 2 metri.

Nelle zone bianche le attività di squadra sono possibili, ma soprattutto al chiuso dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente individuali.

L'utilizzo di attrezzature è vincolato dalla sanificazione ad ogni cambio di classe/gruppo epidemiologico.

La sanificazione dell'ambiente viene operata al cambio di ogni classe.

L'utilizzo degli spogliatoi è organizzato in modo da garantire il distanziamento interpersonale ed evitando il sovraffollamento tramite la gestione degli spazi su più turni, con sanificazione al cambio di ogni classe.

Viene esposta segnaletica per specificare le prescrizioni.

L'utilizzo dei locali della scuola va riservato all'organizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi tra l'ente locale proprietario della palestra e soggetti esterni, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione) gli enti locali proprietari valutano l'opportunità di sospendere l'attività dei soggetti esterni.

Aule di uso comune: Laboratori

In aggiunta alle disposizioni per le aule didattiche, ogni aula di uso comune (es. laboratori, aule speciali, ecc.) viene sanificata al cambio di ogni classe. Viene esposta segnaletica per specificare le prescrizioni.



7. AERAZIONE DEGLI SPAZI

Viene garantito un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche quale contromisura fondamentale.

In linea generale, viene mantenuto, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche, evitando l'introduzione di rischi legate a situazioni microclimatiche sfavorevoli (es. correnti d'aria fredda, temperature troppo basse, ecc.), privilegiando efficaci ricambi d'aria in occasione di intervalli, pause, spostamenti, ecc. È, altresì, opportuno durante il ricambio d'aria, ove possibile, mantenere chiuse le porte interne all'edificio onde limitare la diffusione di aria potenzialmente infetta tra ambienti adiacenti.

Ulteriori approfondimenti specifici sono resi disponibili dall'ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n°11/2021 e n°12/2021.

8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.

Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal D.L n° 111 del 06.08.2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

9. SUPPORTO PSICOLOGICO

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo la direzione intraprende progetti per:

- il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni/studenti con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.



10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO – GESTIONE EMERGENZE

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Rapporto n°58/2020 del 21.08.2020 del ISS.

Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che

1. la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata in apposita stanza e dotata di mascherina chirurgica;
2. si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto: la famiglia contatta il pediatra / medico di famiglia (medico di medicina generale), il quale valuterà il quadro epidemiologico ed eventualmente prescrive l'esecuzione del Covid-test.
3. La famiglia provvede ad informare la scuola su l'esito del monitoraggio.

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato (Rif. C.M. n°36254 del 11.08.2021 e s.m.i.).

La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico.

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.

Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni/studenti, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, vengono ribadite la responsabilità individuale e genitoriale.

La scuola può fare riferimento al referente per l'ambito scolastico del Dipartimento di prevenzione territoriale, anche per tramite del proprio Referente scolastico Covid-19, di cui si trovano dettagli al successivo punto 14.2.

Per la gestione delle altre emergenze (es. incendio, terremoto, fuga di gas, alluvione, ecc.), rimangono validi i criteri dei Pini Gestione Emergenze già in vigore, in particolare nei casi di pericolo grave e immediato.

Relativamente alle attività preparatorie (es. prove gestione emergenze), queste è previsto che avvengano secondo i principi di distanziamento interpersonale e senza creare situazioni di assembramento, quindi introducendo interventi preparativi “di classe”, dando priorità gli alunni/studenti di nuovo inserimento.



11. SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS, SOGGETTI “FRAGILI”

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 e, per quanto di interesse, alla C.M. n°15127 del 12.04.2021.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

- a) attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
- b) attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzio più istituti scolastici;
- c) attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Le specifiche situazioni degli alunni/studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

12. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, il Dirigente Scolastico costituisce e presiede una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19:

- Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro).
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
- Medico Competente (quando nominato).
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed eventuali rappresentanze sindacali.
- Referenti incaricati per il controllo operativo dell'applicazione del protocollo in ogni plesso.

13. AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

14. INTERFACCE TRA SSN E SISTEMA EDUCATIVO

Con riferimento al documento redatto a cura dell'Istituto Superiore di Sanità Rapporto n°58/2020 del 21.08.2020 sono stabilite le seguenti attività di interfaccia tra SSN e Sistema educativo.

14.1 Interfaccia nel SSN

In accordo con quanto previsto dalle indicazioni nazionali, i Dipartimenti di Prevenzione identificano le figure professionali che supportano la scuola e che facciano da riferimento per un contatto diretto con il Coordinatore dell'ente gestore o un suo incaricato (Referente scolastico per COVID-19).



Tali referenti devono interfacciarsi con gli altri operatori del Dipartimento di Prevenzione coinvolti nella gestione dell'emergenza COVID-19 e devono possedere conoscenze relative:

- modalità di trasmissione del SARS-CoV-2,
- misure di prevenzione e controllo,
- indagini epidemiologiche e contact tracing,
- circolari ministeriali in materia di contact tracing e quarantena/isolamento.

14.2 Interfaccia nel sistema educativo

Analogamente a quanto nel paragrafo precedente, la scuola identifica un Referente scolastico per COVID-19, che svolge un ruolo di interfaccia con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione e con la rete di altre figure analoghe nelle scuole del territorio.

Viene identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.

Il referente scolastico per COVID-19 viene identificato a livello di struttura piuttosto che di plesso scolastico, per una migliore interazione con la struttura stessa.

Il referente e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con eventuali altri referenti scolastici identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati.

Per agevolare le attività di contact tracing garantite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS territorialmente competente, il Referente Scolastico per COVID-19 dovrà garantire il supporto al Dipartimento di Prevenzione ed in particolare essere in grado di:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori, oltre che di eventuali figure trasversali, che hanno svolto l'attività all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, fornendo informazioni utili anche sul tipo di attività svolta e sulla durata;
- fornire elementi utili per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso o, per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell'isolamento;
- indicare eventuali alunni/studenti o operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni/studenti assenti.

Devono essere definiti e testati i canali comunicativi (es. e-mail, messaggistica elettronica) che permettano una pronta risposta alle richieste del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.

15. VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Con riferimento al "Piano scuola 2021-2022", nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco.

Lo svolgimento di dette attività viene effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.



16. SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Le attività di Scuola in ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l'istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico ha cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell'allievo.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Qualora il dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell'applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.

18. DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo si applica nell'anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento.